



COMUNE DI RADDUSA

(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)

C.A.P. 95040 Via Garibaldi, 2
Centralino 095/662323 – 662060 - 662615

C.C.P. 15897952
Servizio di Tesoreria

COMUNE DI RADDUSA Città Metropolitana di Catania	
C.F. 82001950870	
UFFICIO GENERALE	
N.ro	4928
7 MAG 2010	EUI

Ufficio di Polizia Municipale

ORDINANZA N° 7 del 17 MAG 2010

Oggetto : Regolamentazione distribuzione volantini , depliant o altro materiale pubblicitario, per motivi di igiene e decoro

IL SINDACO

Premesso,

che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresenta uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione;

preso atto che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali, eventi ecc. attraverso il sistema del volantinaggio;

che il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, principalmente, l'abbandono di rifiuti di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere oggetti vari e, in particolare, volantini pubblicitari;

Considerato,

che nel nostro territorio è ormai consolidata la pratica diffusa della distribuzione di volantini pubblicitari e dispersione degli stessi sul fondo stradale, piazze e luoghi pubblici, con conseguente deturpamento e alterazione del decoro urbano;

che tale pratica comprende, anche il deposito dei volantini in modo precario sugli infissi o all'ingresso delle abitazioni, sicché i fogli si disperdono inevitabilmente sulla pubblica via a causa delle avverse condizioni atmosferiche o perché gli abitanti degli immobili se ne liberano gettandoli sulla strada;

Che l'enorme quantità di volantini diffusi costituisce un evidente aggravio di spese del servizio integrato raccolta RR.SS.UU. che si ribalta sui cittadini e sul Comune di Raddusa;

Ritenuto,

necessario porre un freno, con effetti immediati, al fenomeno del volantinaggio selvaggio in tutto il territorio comunale

necessario adottare provvedimenti concreti per combattere un fenomeno certamente negativo per la città, ove lo stesso sia svolto in violazione dei principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione:

necessario ed opportuno perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica;

necessario ed opportuno intervenire per sanzionare gli atti e i comportamenti che generano di fatto le situazioni di degrado sopra descritte, vietando le forme di volantinaggio selvaggio e ponendo, quindi, precisi vincoli nei confronti dei soggetti che intendono porre in essere la pratica pubblicitaria della quale trattasi;

Ritenuto pertanto, opportuno emettere ordinanza sindacale che disciplini il fenomeno di degrado urbano descritto;

Visti:

- il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 – CAPO 1 – Sanzioni Amministrative.
- l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- L'art.7 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267
- L'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267
- L'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

Per quanto espresso in premessa.

Ravvisata la necessità di disciplinare la materia;

ORDINA

1. il divieto di effettuare su tutto il territorio comunale pubblicità mediante il volantinaggio e/o affissione di manifesti su pali di pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, su alberi o su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati;
2. Il divieto di distribuire volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. Il divieto altresì di distribuire volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali, incroci.
4. Il divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
5. La distribuzione di dépliant commerciali "porta a porta" esclusivamente quale deposito degli stessi nelle cassette della posta dei residenti e/o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, i dépliant commerciali non devono fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.
6. **Il volantinaggio potrà essere effettuato solo nelle giornate di martedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 .**
7. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
8. Il volantinaggio potrà essere altresì effettuato solo se la ditta e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, almeno 3 giorni prima, hanno segnalato la data del giorno di volantinaggio all'ufficio di P.M. e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini nonché trasmessa la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
9. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

AVVISA

che chiunque non ottemperi alla presente ordinanza è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto sia previsto dalla

- A. Per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari in qualità di trasgressore: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
- B. Per le aziende commissionanti e commissionarie in qualità di obbligate: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

Che sono tenuti all'osservanza della presente ordinanza, con conseguente responsabilità in caso di violazione, sia le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantaggio per promuovere i loro prodotti, sia le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della distribuzione.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della violazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, sia altresì pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.raddusa.gov.it>, trasmessa al funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

L'ufficio di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori

I cittadini possono collaborare, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di controllo, segnalando eventuali comportamenti difforni da quanto previsto dalla presente Ordinanza, chiamando il seguente numero 095.662060 oppure (Polizia Municipale 3351765936).

INFORMA

In osservanza dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere entro 60 (sessanta) giorni al T.A.R. territorialmente competente, ovvero entro 120 (centoventi) giorni dinanzi al Presidente della Regione Sicilia

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Raddusa li

IL SINDACO
Prof. Giovanni Allegra

